REGOLAMENTO (CE) N. 231/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2009

recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per lo zucchero nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1º e il 25 settembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 167, paragrafo 7, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A partire dal 26 settembre 2008 il regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali [2] non prevede più restituzioni all'esportazione per lo zucchero, incluso lo zucchero consegnato ai sensi degli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [3].

(2) A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a prendere in considerazione, per i prodotti imbarcati mensilmente, l'ultimo giorno del mese per determinare il tasso della restituzione applicabile alle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di prodotti del settore dello zucchero effettuate secondo tale procedura dal 1º al 25 settembre 2008.

(3) Il diritto alla restituzione per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 947/2008, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, la data del 25 settembre 2008 dev'essere utilizzata per determinare il tasso di restituzione applicabile allo zucchero consegnato in base all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento nel periodo dal 1º al 25 settembre 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 258 del 26.9.2008, pag. 60.
[3] GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.